SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1382)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BUSSETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1981

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge parte dalla constatazione della manifesta situazione di ingiustizia nella quale sono venuti a trovarsi migliaia di candidati dei concorsi a posti di insegnante delle scuole elementari al termine del lungo *iter* di esami e di corsi preparatori percorso con notevoli sacrifici e perdite finanziarie, tanto da far rimpiangere la vecchia disciplina dei concorsi, pur con le innegabili sue contraddizioni e i molti equivoci che la infarcivano.

Infatti, i candidati ai concorsi banditi nel primo esperimento di applicazione della nuova disciplina hanno dovuto affrontare la dura selezione della prima prova scritta predisposta per l'ammissione ai corsi quadrimestrali; quindi hanno dovuto subire il trauma di un'altra duplice prova di esami al termine dei corsi di formazione per potere, infine, essere ammessi alla prova finale, articolata nelle tradizionali prove scritta e orale e, così, guadagnare un posto nella graduatoria di merito. Non di rado, alle prove finali sono pervenuti sparutissimi gruppi di candidati rispetto alla ben più cospicua massa degli aspiranti, attesa la innegabile durezza selettiva delle prove e la non meno innegabile lunga durata del corso. La grande beffa è consistita nella duplice amara constatazione finale: degli scavalchi nella classifica di merito consentiti ai cosiddetti appartenenti alle categorie speciali (legge 2 aprile 1968, n. 482) e della inutilità totale di tanti successi riportati nei tantissimi esami affrontati per tutta la durata del corso-concorso dalla maggior parte dei candidati rimasti fuori dal ristrettissimo gruppo dei cosiddetti vincitori e, pertanto, considerati — alla fine — alla stessa stregua dei moltissimi partecipanti via via selezionati e non entrati nella graduatoria finale di merito. Per altro va considerato che, nella quasi totalità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

dei concorsi sin qui svoltisi, le graduatorie di merito fanno registrare differenze oltremodo marginali di punteggio tra i cosiddetti vincitori e i loro colleghi meno fortunati.

La vecchia disciplina, che pur non disponeva di tante tavole di confronto quante ne offre la nuova per la certificazione delle reali capacità dell'insegnante, attutiva la mortificante situazione dei concorrenti pervenuti al punteggio ottimale, ma non rientranti nel ristretto gruppo dei vincitori, attraverso i noti istituti della « idoneità » e della « promozione », in forza dei quali, a coloro che se ne erano resi meritevoli, venivano offerte concrete possibilità di ottenere il sospirato incarico, guadagnando posizioni nelle graduatorie ufficiali.

Ora bisogna ristabilire l'equilibrio dei valori della preparazione e dei meriti connessi alle prove sostenute e superate, fortemente turbato dall'attuale dinamica dei concorsi ed assicurare ai candidati, che superino tutte le prove prescritte e che risultino esclusi dal novero dei cosiddetti vincitori solo per la limitatezza estrema dei posti messi a concorso o, peggio, per gli scavalchi consentiti agli appartenenti alle categorie privilegiate, una conveniente pur se graduale sistemazione che riconosca compiutamente i loro meriti, solo ritardando così gli effetti degli stessi.

Da questi presupposti scaturisce il seguente disegno di legge, già presentato nella precedente legislatura (atto Senato n. 136) e che in questa potrebbe essere abbinato all'esame dei provvedimenti legislativi preannunziati in favore del cosiddetto precariato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai candidati dei concorsi a posti di insegnante nella scuola elementare, inclusi nella graduatoria finale di merito e non risultati vincitori, viene riconosciuto il diritto di precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi temporanei di insegnamento e, comunque, l'immissione in ruolo, ad esaurimento, nel contesto delle norme per la definizione della posizione giuridica del precariato.

Art. 2.

Nei successivi bandi di concorso deve essere stabilita una riserva del 30 per cento dei posti da assegnare ai candidati di cui all'articolo 1, così fino all'esaurimento delle graduatorie che di volta in volta si formeranno, facendosi luogo ad un'unica graduatoria di merito.

Art. 3.

Ai candidati di cui all'articolo 1, che volessero partecipare ai successivi concorsi, viene offerta la possibilità di presentarsi direttamente alla prova orale finale conservando i punteggi riportati nelle altre prove valide sostenute nel precedente concorso, senza pregiudizio per la posizione acquisita a seguito del precedente concorso stesso.